

Ergastolo, internamento e mass media

Il caso Rapperswil ha di recente monopolizzato l'intera cronaca giudiziaria - e non - ponendo interrogativi sulla struttura del nostro Codice penale e dando vita a un vero e proprio showdown mediatico tendente alla spettacolarizzazione del male.



Marco Robbiani, avvocato e notaio, studio legale Barchi Nicoli Trisconi Gianini, Lugano.

Il processo di primo grado andato in scena nelle scorse settimane presso il Tribunale distrettuale di Lenzburg, per uno fra i più crudeli e violenti crimini della cronaca giudiziaria degli ultimi anni (forse decenni), ha da subito generato un fortissimo interesse massmediatico, tant'è che all'apertura del dibattimento hanno assistito ben 65 giornalisti accreditati. Il tamtam dei media è continuato incessante durante tutta la settimana del procedimento. Ogni persona sia fisica sia giuridica legata in qualche modo al mondo dell'informazione, si è gettata a capofitto sulla vicenda criminale, ipotizzando moventi, strategie accusatorie e difensive, cercando di portare la propria interpretazione a supporto di fatti che per loro natura sono di per sé inspiegabili e incomprensibili.

A questa sete di dare, rispettivamente ricevere, informazioni, non poteva certamente sfuggire l'interpretazione giuridica di quei crimini e in particolare l'identificazione dei mezzi a disposizione della giustizia da contrapporre a reati di tale efferatezza. Fin dall'inizio l'intera attenzione è stata focalizzata sulla proiezione della possibile sentenza di primo grado, quindi sull'ipotesi della pena dell'ergastolo, rispettivamente sull'applicabilità della misura dell'internamento a vita. Le supposizioni si sono evidentemente sprecate, con opinioni (più o meno autorevoli) a sostegno delle diverse interpretazioni giuridiche, spesso confuse con un assolutamente giustificabile desiderio di giustizia.

Togliamoci subito ogni dubbio: il presidente del Tribunale distrettuale di Lenz-

burg, dichiarando l'imputato colpevole di tutti i capi d'accusa, lo ha condannato all'ergastolo, unitamente all'internamento ordinario. Niente internamento a vita!

Non appena è stato letto il dispositivo della sentenza, sono immediatamente giunte le critiche, in particolare laddove molti chiedevano la disposizione dell'internamento a vita, cercando così di rispondere alla crudeltà e alla brutalità dei crimini commessi con la massima forza e veemenza messa a disposizione della legge. Il mondo massmediatico ha fatto da cassa di risonanza, sottolineando e incrementando quel malcontento, senza però forse offrire tutto quel pacchetto nozionistico e tecnico necessario all'interpretazione di quanto deciso in prima istanza.

Seppur legittimo e frutto della ricerca di una sensazione di assoluta giustizia, quel paradigma (crimine efferato = internamento a vita) non poteva in realtà essere nel concreto applicabile e sarebbe naufragato al cospetto del Tribunale federale. Il nostro Codice penale è infatti strutturato per punire chi commette crimini o delitti in base al grado di colpa riscontrato. Per crimini gravi, quale l'assassinio, a fronte di una corrispondente "colpa", la pena massima imputabile è l'ergastolo. Nei confronti dell'imputato è stata quindi sentenziata la pena massima prevista.

D'altro canto, non prettamente per scopi punitivi ma a integrazione della pena eventualmente comminata, la legge stabilisce una serie di misure. L'internamento a vita è la più severa fra quelle previste. È stata introdotta nel 2004, a seguito dell'accettazione da parte del popolo dell'i-

niziativa "Internamento a vita per criminali sessuomani o violenti estremamente pericolosi e refrattari alla terapia" e il relativo testo di legge è stato inserito quale nuovo articolo 123a della Costituzione federale. Presupposto necessario all'applicazione di quella tipologia di internamento è, fra gli altri, l'esistenza di due perizie psichiatriche indipendenti che qualifichino l'autore come durevolmente refrattario alla terapia. Nel caso del quadruplo assassinio di Rapperswil, entrambe le valutazioni psichiatriche indipendenti hanno attestato che l'imputato non è da considerare refrattario a una terapia, spazzando di fatto via la possibilità giuridica concreta di ordinare quella tipologia di internamento e lasciando quindi spazio unicamente a quello ordinario.

È proprio sulle conseguenze dell'internamento comminato in primo grado (quello appunto ordinario) che buona parte dei mass media ha invece dedicato troppa poca importanza, evidentemente perché meno spettacolare, lasciando il fruitore d'informazioni con un forte sentimento di ingiustizia e insicurezza. Si sarebbe infatti dovuto maggiormente sottolineare come, anche con quella tipologia di misura accessoria ordinaria, fintanto che una terapia non avrà generato gli effetti perseguiti e dovesse essere riscontrato un persistente pericolo di recidiva, nessun giudice lascerà libero quel criminale. La prassi in questo senso è sempre più restrittiva: così deve essere, nel rispetto e per la sicurezza di tutti i cittadini.